

Legal Tweet a cura della Commissione Diritto Civile CNCC

5 agosto 2021

LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA DELLE PERDITE DI BILANCIO

L'articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) (**allegato n. 1**), così come sostituito dall'articolo 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021") prevede, relativamente alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'inapplicabilità delle disposizioni che riguardano:

- (i) la riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo del capitale (art. 2446, commi 2 e 3, c.c., per le s.p.a; art. 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6 c.c., per le s.r.l.);
- (ii) la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, quando il capitale scenda al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c., per le s.p.a; art. 2482-*ter* c.c. per le s.r.l.);
- (iii) lo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., per le s.p.a.; art. 2545-*duodecies* c.c., per le cooperative).

Nelle ipotesi sopra indicate, in via temporanea ed eccezionale in ragione dell'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19, la disposizione riconosce la possibilità dell'assemblea dei soci di rinviare il ripianamento della perdita entro il quinto esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 (ovvero, per le società con esercizio sociale corrispondente all'anno solare, all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025).

Pertanto, ad esempio, in caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite ma non al di sotto del minimo legale, previa convocazione senza indugio da parte degli amministratori, l'assemblea può assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e dunque (oltre ovviamente all'aumento del capitale sociale al fine di ripianare prontamente le perdite), alternativamente:

- il rinvio a nuovo delle perdite accertate, con ripianamento nell'esercizio successivo (secondo la regola ordinaria prevista, ad esempio per le s.p.a., dall'art. 2446, comma 2, c.c.);

- il rinvio a nuovo delle perdite accertate con ripianamento entro i cinque esercizi successivi, in applicazione del regime speciale emergenziale in esame (in caso di rinvio, l'assemblea che approverà il bilancio in cui saranno ripianate le perdite – non oltre il bilancio relativo all'esercizio in corso alla data 31 dicembre 2025 - dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate).

A livello operativo, si ricorda che:

- a) la normativa in esame è applicabile a tutte le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e, pertanto, non è limitata alle perdite che si sono specificamente generate per effetto del Covid 19, vista anche la difficoltà, in sede di redazione e approvazione del bilancio, di prevedere una specifica causa generativa della perdita;
- b) in caso di perdita del capitale sociale, è vietata la distribuzione di utili fino al momento di reintegrazione ovvero riduzione del capitale sociale (secondo quanto previsto, ad esempio per le s.p.a., dall'art. 2433, comma 3, c.c.);
- c) con specifico riguardo alle s.p.a., il limite quantitativo all'eventuale emissione di nuove obbligazioni (pari al doppio del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2412 c.c.) deve essere verificato sottraendo dal capitale sociale e delle riserve le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (non rilevando invece tale limite per i prestiti obbligazionari già emessi).

Con riguardo al periodo in cui le perdite da sospendere possono maturare, visto il tenore letterale della norma, l'arco temporale da prendere in considerazione dipende dalle scelte statutarie individuali di ciascuna società in merito alla data di chiusura dell'esercizio. Pertanto, solo a titolo esemplificativo:

- per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare le perdite sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;
- per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite "sterilizzate" sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021;
- per quelle che chiudono l'esercizio il 30 aprile le perdite "sterilizzate" sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021.

Poiché, come visto, la c.d. “sospensione” delle perdite riguarda le sole perdite emerse nel corso dell’esercizio “in corso” al 31 dicembre 2020 - e non riguarda, invece, in senso stretto, la situazione patrimoniale della società - è stato affermato (v., ad esempio, massima del Notariato del Triveneto 1/2021) che il criterio che sorregge la norma è “economico” e non “patrimoniale”; sulla scorta di tale premessa si è dunque giunti a concludere che tutte le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (ritenute rilevanti ai fini dell'emergenza Covid) non concorrono a determinare l'entità del “patrimonio netto” della società (e, per l’effetto, non concorreranno a determinare, ad esempio, se nei cinque esercizi successivi il patrimonio netto si sia ridotto ad un importo inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale). Per converso, le perdite emerse in esercizi diversi da quello che comprenda la data del 31 dicembre 2020 continueranno a concorrere nella determinazione del patrimonio netto (ancorché siano esposte nella situazione patrimoniale del bilancio relativo a tale esercizio nella voce VIII "perdite portate a nuovo").

In altri termini - secondo il criterio disposto dalla norma in commento, di natura eccezionale e provvisoria - può essere oggetto di provvisoria “sterilizzazione” la sola perdita che emerga dal conto economico del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (e non perdite di esercizi precedenti o successivi), restando in ogni caso inteso che, nel caso in cui la società che abbia registrato la perdita si avvalga di tale opzione, la sterilizzazione dovrà riguardare il valore complessivo e integrale della perdita registrata nel richiamato esercizio (e, dunque, non solo la parte di tale perdita che abbia intaccato il capitale della società interessata).

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020**

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

1
2
3

Art. 6.

CAPO II MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

CAPO III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

15